

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

6^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze e tesoro)

56° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 24 FEBBRAIO 1982

Presidenza del Presidente **SEGNANA**
indi del Vice Presidente **BERLANDA**

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

« Norme interpretative della Tabella A allegata al decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1964, n. 1350, recante modificazioni alla disciplina fiscale dei prodotti petroliferi » (1264), d'iniziativa dei senatori Amadeo ed altri
(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE:

— Segnana (DC)	Pag. 483, 486, 487
— Berlanda (DC)	488
COLUCCI, sottosegretario di Stato per le finanze	488
GRANZOTTO (PCI)	486
NEPI (DC), relatore alla Commissione	484, 487

Presidenza del Presidente **SEGNANA**

I lavori hanno inizio alle ore 10,45.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

« Norme interpretative della Tabella A allegata al decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1964, n. 1350, recante modificazioni alla disciplina fiscale dei prodotti petroliferi » (1264), d'iniziativa dei senatori Amadeo ed altri
(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme interpretative della Tabella A allegata al decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1964, n. 1350, recante modificazioni alla disciplina fiscale dei prodotti petroliferi », d'iniziativa dei senatori Amadeo, Romanò e Signori.

Prego il senatore Nepi di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

N E P I , *relatore alla Commissione*.
Onorevoli colleghi, il disegno di legge costituisce un'interpretazione autentica della legge di cui al titolo, recante modificazioni alla disciplina fiscale dei prodotti petroliferi. Esso tende a consentire l'impiego in esenzione fiscale dei prodotti petroliferi utilizzati per la vaporizzazione allo scopo di elevare il potere calorifico del gas. La produzione del gas da immettere nelle reti di distribuzione cittadine ha subito, dal 1950, molte modificazioni per quanto concerne le materie prime trattate (oli combustibili, oli di distillazione primaria, gas di petrolio liquefatto, eccetera), di pari passo con l'andamento del mercato energetico, adeguandosi via via gli impianti tecnologici per garantire sempre agli utenti un prodotto qualitativamente e contrattualmente conforme, pur nel rispetto della socialità del prezzo che, come è noto, è amministrato.

Anche la legislazione in materia, nell'intento di favorire tutti gli strati sociali, e in specie quelli meno abbienti, si è preoccupata costantemente di esentare dall'imposta di fabbricazione le materie prime destinate ad essere trasformate in gas. Vorrei a tal proposito sottolineare che la modifica di cui oggi si tratta si riferisce al gas trasformato attraverso i procedimenti già noti e immesso nelle reti di distribuzione cittadine.

Il decreto-legge n. 878 del 1953 e il decreto-legge n. 262 del 1957 hanno regolato la materia riguardante rispettivamente gli oli combustibili e gli oli di distillazione.

A seguito dell'adozione della tariffa doganale comune da parte dei paesi della CEE, le materie prime destinate ad essere lavorate per essere trasformate in gas da immettere nelle reti cittadine furono progressivamente sostituite dalle raffinerie con prodotti petroliferi più leggeri. Con decreto-legge n. 989 del 1964, si prevede l'estensione dell'esenzione fiscale a tutti i prodotti petroliferi rientranti nel trattamento definito *cracking* o in quello definito *reforming* (questi due termini si riferiscono a processi di trasformazione della materia prima ai fini della fabbricazione del gas: il *cracking* modifica la struttura molecolare, mentre il

reforming effettua la medesima attività, ma con minore potenza).

Anche le aziende del gas, per le quali la trasformazione del prodotto del gas avveniva con i suddetti processi, furono ammesse a beneficiare dell'agevolazione fiscale. In detti processi, se da un lato si assicurava un elevato potere calorifico conforme alle prescrizioni normative (4.200-4.500 kcal/Nm³), dall'altro si procurava la formazione di sostanze inquinanti (naftalina, catrame, eccetera); per cui le aziende del gas dovettero ridurre il potere calorifico del gas prodotto a 2.000-3.000 kcal/Nm³.

Per risolvere il problema del rispetto dei livelli contrattuali, ossia riportare la produzione a quella precedente, come già avveniva in altri paesi europei, è stato dunque necessario fornire gli impianti di produzione di attrezzature complementari dette « linee di arricchimento », che provvedono a prelevare la materia prima dai serbatoi di servizio degli impianti immettendola direttamente nella corrente del gas in uscita dai reattori dell'impianto, ove essa si vaporizza immediatamente, senza possibilità di condensazione. Si pone in atto, cioè un procedimento che tende a mantenere il livello calorifico richiesto dalla legge mediante un sistema di raffreddamento e di arricchimento della materia prima, destinata esclusivamente alle reti di distribuzione cittadina.

L'innovazione fu sottoposta dall'azienda interessata all'approvazione degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione e fu autorizzata poichè appariva, oltre che tecnicamente valida, conforme alle esigenze della vigilanza fiscale e in armonia con l'intendimento del legislatore di agevolare, sotto l'aspetto fiscale, la produzione del gas destinato alla popolazione.

Nel 1974, tuttavia, l'amministrazione finanziaria centrale ritenne che la vaporizzazione delle materie prime, pur facendo parte del ciclo di produzione, non fosse classificabile come trattamento definito dal decreto-legge n. 989 e quindi non potesse usufruire dei benefici della esenzione fiscale stante la formulazione rigida del decreto stesso. In sostanza, mentre il concetto di destinazione finale all'immissione nelle reti cittadine

apparirebbe chiaro nell'intendimento del legislatore ove le materie prime da esentare dall'imposta di fabbricazione fossero i soli gas di petrolio liquefatti, ciò non si avrebbe nel caso di prodotti petroliferi sottoposti a *cracking* o *reforming*, per i quali non varrebbe quindi la destinazione finale, ma il tipo di processo utilizzato.

Tale interpretazione della legge non corrisponde, però, all'intendimento del legislatore e procura altresì gravi riflessi sul prezzo all'utenza, che è un prezzo amministrato proprio per le sue caratteristiche sociali. La stessa perplessità, sotto il profilo giuridico, ha espresso il tribunale di Genova, il quale, con ordinanza dell'aprile 1980, ha rimesso alla Corte costituzionale gli atti, sollevando la questione di legittimità costituzionale del punto 4), lettera h), e del punto 3), lettera i), della Tabella A allegata al decreto-legge n. 989 nella parte in cui non prevedono l'indiscriminata esenzione dall'imposta di fabbricazione dei prodotti petroliferi anche non sottoposti a trattamenti definiti, utilizzati nella produzione di gas da immettere nelle reti cittadine di distribuzione.

Gli elementi tecnici che ho voluto citare costituiscono la base della giusta interpretazione del provvedimento oggi in esame, che appare pertanto indispensabile, consentendo una chiara interpretazione dell'intendimento del legislatore, che è quello di salvaguardare gli interessi di larghi strati della popolazione. Tenuto altresì conto del fatto che il disegno di legge non comporta oneri di spesa, raccomando la sua sollecita approvazione.

La 5ª Commissione bilancio e la 10ª Commissione industria hanno espresso parere favorevole a questo disegno di legge. La stessa Commissione industria ha precisato addirittura meglio i motivi di questo parere favorevole tendente, appunto, ad inserire questo processo nella legge che prevede la esenzione fiscale.

Al disegno di legge sono stati presentati due emendamenti da parte del Governo. Il primo tende a riformulare l'articolo unico stabilendo che l'agevolazione avrà effetto dal 1º ottobre 1970. Il secondo tende ad aggiungere un articolo con il quale si

concede l'esenzione dall'imposta di fabbricazione per le miscele di idrocarburi ottenute dal trattamento dei rifiuti industriali e urbani. Esso recita: « Le miscele di idrocarburi, liquide alla temperatura e pressione ordinarie, ed i liquidi combustibili contenenti le predette miscele, ottenuti, le une e gli altri, dal trattamento dei residuati o rifiuti industriali o urbani, sono assoggettati, agli effetti dell'imposta di fabbricazione sugli oli minerali, al regime tributario stabilito per gli oli combustibili diversi da quelli speciali, per forni e caldaie, densi, se destinati a tale impiego, e sono ammessi allo stesso regime fiscale previsto per gli oli minerali greggi di petrolio, se avviati alla lavorazione, fermo restando in quest'ultimo caso l'obbligo del pagamento dell'imposta di fabbricazione sui prodotti petroliferi ottenuti.

Le miscele ed i liquidi combustibili di cui al precedente comma devono essere trasferiti direttamente dagli impianti di produzione a quelli di utilizzazione o di lavorazione.

Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalità per l'applicazione del trattamento fiscale previsto dalla presente legge, compresa l'eventuale denaturazione delle miscele di idrocarburi indicate nel primo comma ».

Un altro emendamento si permette di presentarlo il relatore, e si richiama ai termini previsti dalla legge 10 febbraio 1981, n. 22, la quale prevede che i depositi di oli minerali sono tenuti ad assicurare scorte di magazzino corrispondenti al 20 per cento della quantità di prodotto entrata in magazzino, cioè della capienza di movimentazione di quel determinato deposito. Il 20 per cento deve essere cioè tenuto come scorta ai fini della garanzia della fornitura di mercato in qualsiasi momento.

Con questa legge del febbraio 1981 viene deciso di aumentare del 50 per cento l'aliquota delle scorte, portandola dal 20 al 30 per cento del totale del prodotto giacente in magazzino. Questo aumento viene a decorrere dal 4 marzo 1982, cioè ad un anno dall'entrata in vigore della legge n. 22.

Vorrei raccomandare agli onorevoli colleghi l'accoglimento di questo emendamen-

to, perchè l'aumento che vi è stato lo scorso anno ha creato una situazione di particolare gravità da parte dei gestori di questi depositi, in quanto aumenta notevolmente l'immobilizzo del prodotto petrolifero già salvo d'imposta, nel senso che ha già pagato l'imposta. Infatti il prodotto petrolifero che giace come scorta non è esente dall'imposta, solo che in quel momento il gestore non può utilizzarlo, e deve mantenerlo sempre come scorta di magazzino. Averlo quindi aumentato del 50 per cento significa aver creato un ulteriore immobilizzo che grava sui costi di gestione, e rischia di aumentare il rapporto conflittuale tra queste gestioni e il sistema della movimentazione dei prodotti petroliferi corrispondente anche alla recente diminuzione del costo della benzina, con una serie di costi aggiuntivi sulla gestione che vengono dichiarati, veramente pesanti ed insopportabili.

Per queste ragioni, stante il fatto che la norma dello scorso anno è stata adottata in presenza di una congiuntura sfavorevole e difficile, tale che aveva portato il nostro Paese a richiedere questo consistente aumento delle scorte di magazzino, oggi questi elementi negativi appaiono notevolmente diminuiti sia perchè l'offerta di mercato è molto superiore alla domanda, e sia perchè le scorte precedenti, cioè riferite al 20 per cento, garantiscono per periodi sufficienti rispetto alle previsioni di legge questa copertura e questa garanzia.

L'emendamento, che la Commissione industria mi raccomanda in via informale di presentare come valutazione autonoma che essa fa rispetto a questo tipo di problema, tende ad aggiungere un articolo del seguente tenore: « I termini previsti dal secondo comma dell'articolo 1 della legge 10 febbraio 1981, n. 22, sono prorogati di un anno ».

PRESIDENTE. Ringrazio il senatore Nepi per la sua relazione e dichiaro aperta la discussione generale.

GRANZOTTO. Sulla motivazione di questo provvedimento contenuta nella esauriente e precisa relazione del senatore

Nepi noi concordiamo. Quindi voteremo a favore, facendo solo una riserva per quanto riguarda la formulazione del provvedimento stesso in relazione all'emendamento presentato dal Governo sostitutivo dell'articolo unico.

Concordiamo nella motivazione, perchè una posizione negativa nei confronti delle imprese produttrici di gas ha determinato situazioni di disagio, di difficoltà e di trasferimento sui prezzi di un trattamento fiscale che non è da ritenersi giusto, stante la finalità dell'uso dei prodotti petroliferi in questa circostanza. Si tratta di una applicazione interpretativa fatta dagli uffici fiscali i quali in certe zone hanno ritenuto di applicare un trattamento oneroso, ed in altre zone non hanno ritenuto di farlo. Credo allora che la norma debba, come correttamente fa il disegno di legge Amadeo ed altri, essere vista secondo una soluzione legislativa che definisca una interpretazione autentica della legge esistente.

L'emendamento proposto dal Governo ha invece una formulazione che è di estensione *ex novo* della norma legislativa esistente, dando al trattamento più favorevole una retroattività che risale addirittura all'ottobre 1970. A me pare che scegliere questa formulazione del testo legislativo potrebbe creare anche dei disagi negli uffici fiscali, alcuni dei quali hanno applicato un determinato trattamento fiscale, ed altri no. Noi andremmo a creare disagi, infatti, in quegli uffici fiscali che non hanno applicato questo più oneroso trattamento fiscale, nel momento in cui andiamo a considerare la norma come una estensione, dicendo in pratica che questi uffici hanno sbagliato nell'applicazione della legge. Mi pare che questo disagio in coloro che devono applicare la norma non sia giusto che sorga con questa scelta di linea.

Chiediamo allora al Governo la riformulazione di questo emendamento, nel senso di dare ad esso un contenuto non di estensione della norma esistente, ma di interpretazione autentica della stessa norma.

Per quanto riguarda l'altro emendamento, concordiamo, perchè anche qui vi è stata un'applicazione di una norma di legge

che ha determinato delle conseguenze negative.

In questa fase di innovazioni tecnologiche e scientifiche esiste addirittura la possibilità di estrarre olio combustibile (e successivamente benzina) dai rifiuti urbani mediante un particolare trattamento. Secondo calcoli che sono stati condotti di recente, se fosse possibile utilizzare tutti i rifiuti urbani del nostro Paese, si potrebbe avere un risparmio di 5.000 miliardi nella bilancia dei prodotti petroliferi. Questa innovazione, nota come « processo Rossi », è oggi ferma, e addirittura sono stati smantellati gli impianti quando il fisco ha preteso di trattare fiscalmente gli oli derivanti dal trattamento dei rifiuti solidi urbani alla stessa stregua della benzina.

Il sottosegretario Colucci è opportunamente intervenuto presentando oggi, a nome del Governo, l'emendamento relativo. Il trattamento dei rifiuti solidi urbani verrà ora effettuato da una società costituita tra lo stesso ingegner Rossi e l'AGIP-Nucleare. L'emendamento governativo, però, non indica esplicitamente controlli sul procedimento ai fini fiscali. Ci chiediamo pertanto se tali controlli saranno esercitati dalla Guardia di finanza o dall'UTIF.

Per quanto riguarda l'emendamento proposto dal relatore, esso è stato suggerito, si è detto, dalla Commissione industria, ma in proposito nutriamo forti perplessità. Chiedo pertanto una brevissima pausa di riflessione; poichè la nostra Commissione dovrà nuovamente riunirsi domani mattina, potremmo definitivamente approvare il provvedimento in quella sede. Per quanto riguarda la scadenza dei termini, infatti, quelli previsti dal provvedimento originario erano stati ritenuti sufficienti. D'altra parte, non mi pare che le affermazioni del relatore siano esattamente riscontrabili nella realtà, perchè il problema delle scorte è sorto recentemente, quando ci si è trovati di fronte a carenze di approvvigionamento sul mercato.

PRESIDENTE. Mi sia consentito di esprimere una vivissimo apprezzamento per l'emendamento proposto dal Governo,

che tende a risolvere il problema della possibilità di porre in essere impianti che producano prodotti petroliferi estraendoli dai rifiuti solidi urbani. La questione è stata ampiamente dibattuta sulla stampa, e tutti conosciamo le amarezze provate da colui che ha progettato la nuova formula. Sappiamo la gravità del problema dello smaltimento dei rifiuti, soprattutto nei grossi centri urbani, l'esigenza di disporre di impianti di incenerimento, evitando quelle discariche che producono effetti dannosi dal punto di vista igienico ed ecologico, e quindi l'importanza di trovare una soluzione nuova.

Nel compiacermi, pertanto, per l'azione del Governo, mi auguro che il provvedimento possa essere rapidamente approvato anche dalla Camera dei deputati, in modo che l'iniziativa, che dovrebbe partire dal comune di Milano, possa essere presto seguita da analoghe iniziative in altre grandi città e, magari, anche in corsorzi di piccoli comuni.

Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

N E P I, relatore alla Commissione. Vorrei precisare al collega Granzotto che il relatore ha presentato l'emendamento solo perchè sollecitato, sia pure in via informale, dalla Commissione industria. Questo è un tipo di proposta che non interviene a modificare la normativa vigente in ordine alla attività e al sistema di funzionamento dei depositi di oli minerali. Qui non siamo in presenza di un emendamento incongruo in riferimento ad alcune valutazioni che venivano fatte nel lavoro di Sottocommissione in rapporto al disegno di legge n. 1206, siamo soltanto in presenza di un emendamento che tende a far scorrere i termini di entrata in vigore di quella normativa che aumenta le scorte d'obbligo. Invece di entrare in vigore dal 4 marzo del 1982 si intende prorogarla per un anno. Raccogliendo la domanda che faceva il collega Spadaccia, vorrei dire che con questa normativa non è che si torna indietro. Le scorte d'obbligo sono tuttora del venti per cento e restano al venti per cento se viene approvato questo emenda-

mento. Ecco perchè, senza entrare nel merito ma solo negli aspetti procedurali e di compatibilità normativa che venivano avanzati dal collega Granzotto, vorrei dire che si è soltanto in presenza di una norma che consente lo scorrimento di questo termine.

Tenendo conto che tutto ciò potrebbe produrre una situazione molto difficile nell'ambito del settore distributivo dei prodotti petroliferi, mi permetterei di richiedere una valutazione favorevole del senatore Granzotto. Mi dichiaro comunque favorevole ad un rinvio che consenta un approfondimento del problema.

Presidenza del Vice Presidente BERLANDA

COLUCCI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Vorrei dire al senatore Granzotto che per quanto riguarda le agevolazioni con effetto retroattivo al 1° ottobre 1970, ciò era stato suggerito anche da un provvedimento del tribunale di Genova che aveva esaminato la vertenza con alcune aziende. Lo stesso tribunale ha implicitamente suggerito l'opportunità di una sanatoria legislativa. Ciò spiega l'effetto retroattivo della norma che serve a sistemare le pendenze che ci sono. Se il senatore Granzotto ritiene che questo possa dare adito magari ad altre interpretazioni, se è accolta la proposta di ritrovarci domani mattina, mi riservo di portare anche il giudizio del nostro ufficio legislativo onde evitare che sulla materia si possa aprire un contenzioso ai danni della amministrazione. Se l'orientamento della

Presidenza è quello di rinviare a domani mattina, domani mattina darò le risposte che il senatore Granzotto ha posto all'attenzione del Governo.

Per quanto riguarda l'emendamento che attiene al regime fiscale dei residui industriali ed urbani, già esiste un controllo diretto sia da parte della Guardia di finanza con presenza in loco, almeno quando gli impianti funzionavano, e sia da parte degli uffici dell'UTIF. Sull'argomento mi pare inutile soffermarci. L'interesse è generale sia per quanto riguarda lo smaltimento dei rifiuti e anche il riciclaggio sia, in modo particolare, per quanto riguarda il prodotto che si ottiene che, secondo la documentazione fornita, dà dei vantaggi notevoli. Non a caso da parte di questa azienda è stato pattuito un accordo con l'azienda pubblica, con l'AGIP, e credo che nel loro programma vi sia il proposito di allargare gli impianti, non solamente tenendo fermo quello di Caponago, ma installando degli altri impianti in Italia secondo uno studio che si sta facendo. È inutile soffermarsi su questo argomento.

PRESIDENTE. Preso atto dell'orientamento della Commissione, se non si fanno altre osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 12,40.